

reddito personale, è necessario che il reddito cumulato con il coniuge sia inferiore alla somma del trattamento minimo annuale delle pensioni a carico del FPLD, dell'ammontare annuale della maggiorazione sociale, nonché di quello dell'assegno sociale.

La misura della prestazione è attribuita interamente se il reddito personale del pensionato non coniugato non eccede il trattamento minimo annuo di pensione dei lavoratori dipendenti, oppure è attribuita in misura parziale, come differenza tra il limite di reddito personale che da diritto alla prestazione e il reddito proprio posseduto. Nel caso di pensionato coniugato la prestazione è assegnata interamente se il reddito personale non supera il trattamento minimo di pensione dei lavoratori dipendenti e se i redditi cumulati non eccedono la somma degli importi del trattamento minimo di pensione dei lavoratori dipendenti e dell'assegno sociale. Diversamente, la prestazione spetta in misura parziale sulla base del minor valore tra:

- la differenza fra il limite di reddito personale e il reddito personale posseduto
- e la differenza tra il limite di reddito cumulato e il reddito cumulato posseduto.

Nel reddito di riferimento per il calcolo della maggiorazione sociale si considerano i redditi di qualsiasi natura, compresi il reddito della casa di abitazione, i redditi esenti da imposte, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Si escludono dal reddito i trattamenti di famiglia comunque denominati, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo, le indennità per i ciechi parziali e i sordomuti prelinguali, i sussidi economici erogati dai Comuni e altri Enti per bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti che non presentano la caratteristica della continuità, il rimborso forfetario di 103,29 euro (200.000 lire) L.354/00, l'importo aggiuntivo di 154,94 euro (300.000 lire) art. 70, L.F.388/00. La maggiorazione sociale della pensione dal 1999 è esente da IRPEF.

2.1.3 Pensione sociale e aumento della pensione sociale

La pensione sociale è corrisposta per 13 mensilità agli ultra sessantacinquenni privi di reddito o in possesso di rendite, prestazioni o redditi di importo inferiore a quello della pensione sociale. Per aver diritto alla prestazione è necessario essere residenti in Italia. Inoltre, il reddito personale annuo non deve superare l'importo annuale massimo della pensione sociale, mentre il reddito cumulato coniugale non deve essere superiore dal 2000 a 3,48 volte l'importo annuo della PS. Ai fini del calcolo della misura della prestazione si considerano tutti i redditi soggetti a IRPEF, le prestazioni e rendite previdenziali e assistenziali che hanno carattere di continuità; sono invece esclusi il reddito della prima casa di abitazione e le indennità temporanee sostitutive della retribuzione (malattia, disoccupazione e simili).

L'aumento della pensione sociale è stato introdotto dalla L.140/85 e modificato dalla L.544/88 e seguenti. L'APS si aggiunge alla pensione sociale ma in alcuni casi può prescindere da essa. La prestazione è differenziata per classi di età e non è soggetta a perequazione automatica. Il limite di reddito individuale è espresso dalla

somma dell'importo annuo della pensione sociale e dell'aumento in questione; il limite di reddito coniugale tiene conto invece anche dell'importo annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del FPLD. La misura della prestazione si basa sugli introiti di qualsiasi natura con l'esclusione dei trattamenti di famiglia, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo, le indennità per i ciechi parziali e i sordomuti prelinguali, i sussidi economici erogati dai Comuni e altri Enti per bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti che non presentano la caratteristica della continuità, il rimborso forfetario di 103,29 euro (200.000 lire) L.354/00, l'importo aggiuntivo di 154,94 euro (300.000 lire) art. 70, L.F.388/00.

2.1.4 Assegno sociale e maggiorazione dell'assegno sociale

Dal 1 gennaio 1996 l'assegno sociale sostituisce la pensione sociale. Per l'assegno sociale valgono in genere le stesse regole della pensione sociale. Il limite di reddito individuale è pari all'importo annuo massimo dell'assegno, mentre il limite di reddito coniugale non deve superare due volte quello dell'assegno. Il reddito influente considera i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta) al netto dell'imposizione fiscale. Sono esclusi dal calcolo il reddito della casa di abitazione, il TFR, le indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo, le indennità per i ciechi parziali e i sordomuti prelinguali. Non concorre a formare il reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo pari ad 1/3 della pensione stessa e non superiore ad 1/3 della misura dell'assegno sociale.

La MAS è stata introdotta dal 1 gennaio 2001 e costituisce una quota aggiuntiva dell'assegno sociale, separata da esso e non soggetta a perequazione automatica. Il diritto alla MAS spetta ai soggetti che non possiedono redditi superiori alla somma dell'assegno sociale e della relativa maggiorazione. Nel limite di reddito coniugale si considera anche in questo caso il trattamento minimo delle pensioni a carico del FPLD. Il reddito influente per il calcolo della maggiorazione dell'assegno sociale tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi il reddito della casa di abitazione, i redditi esenti da imposte, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Si escludono dal reddito i trattamenti di famiglia comunque denominati, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo, le indennità per i ciechi parziali e i sordomuti perlinguali, i sussidi economici erogati dai Comuni e altri Enti per bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti che non presentano la caratteristica della continuità, il rimborso forfetario di 103,29 euro (200.000 lire) L.354/00, l'importo aggiuntivo di 154,94 euro (300.000 lire) art. 70, L.F.388/00.

2.1.5 Pensione e assegno agli invalidi civili

La pensione agli invalidi civili è corrisposta per 13 mensilità ai cittadini con età compresa tra i 18 e i 65 anni con inabilità assoluta (100%) e con un reddito individuale inferiore a una fissata soglia. Il reddito influente considera esclusivamente i redditi assoggettabili ad IRPEF (compreso il reddito catastale della casa di abitazione) del solo soggetto invalido.

L'assegno agli invalidi civili spetta invece per 13 mensilità ai cittadini con età compresa tra i 18 e i 65 anni con inabilità compresa tra il 74% e il 99%. La misura dell'importo è equivalente a quella della pensione per invalidi civili totali ma il limite di reddito è di gran lunga inferiore. Anche in questo caso il reddito influente tiene conto dei redditi assoggettabili ad IRPEF (compreso il reddito catastale della casa di abitazione) del solo soggetto invalido.⁵²

2.1.6 *Pensione sociale e assegno sociale sostitutivi per invalidi civili*

La pensione sociale sostitutiva è erogata per 13 mensilità ai mutilati e invalidi civili, totali e parziali, ai sordomuti al raggiungimento del 65° anno di età, qualora sia stato raggiunto prima del 1996, in sostituzione delle prestazioni loro corrisposte fino a tale età.⁵³ Tali categorie purché rientranti nei limiti di reddito prefissati percepiscono sempre interamente la prestazione nell'importo base. Il reddito influente sul diritto alla pensione sociale sostitutiva considera esclusivamente il reddito assoggettabile all'IRPEF del soggetto interessato, escludendo quello del coniuge.⁵⁴

Il diritto all'assegno sociale sostitutivo è attribuito ai mutilati e invalidi civili, totali e parziali, ai sordomuti che hanno compiuto il 65° anno di età dopo il 1996, in sostituzione del trattamento di invalidità civile di cui beneficiavano. Entro i limiti di reddito prefissati la prestazione è corrisposta in misura intera nell'importo base. Il reddito influente sul diritto all'assegno sociale sostitutivo considera esclusivamente il reddito assoggettabile all'IRPEF del solo soggetto titolare della prestazione.⁵⁵

2.1.7 *Pensione ai ciechi assoluti e assegno ai ciechi parziali*

La pensione ai ciechi assoluti spetta per 13 mensilità a coloro che abbiano più di 18 anni e non possiedano redditi di importo superiore al limite stabilito. L'importo della pensione è superiore a quello della pensione per invalidi civili totali, mentre il limite di reddito è identico. Il reddito di riferimento si basa esclusivamente sul reddito personale soggetto ad IRPEF.

⁵² Con la L.F. 388/00 sulla pensione e sull'assegno per invalidi civili spetta una maggiorazione di 20mila lire (10,33 euro) al mese a condizione che la persona invalida non possieda redditi personali per un importo annuo superiore all'assegno sociale e alla maggiorazione (nel limite di reddito coniugale si considera anche il trattamento minimo delle pensioni a carico del FPLD).

⁵³ I ciechi civili, parziali o assoluti, invece, continuano a percepire le loro specifiche prestazioni anche dopo il 65° anno di età.

⁵⁴ Gli aumenti disposti dalla L.F. 448/98 (100.000 lire; 51,65 euro) e dalla L.F. 488/99 (18.000 lire; 9,30 euro) che rientrano nel corpo della pensione sociale sono corrisposti anche agli invalidi civili oltre i 65 anni di età nella misura in cui consentono di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale. Allo stesso tempo nella pensione sociale sostitutiva si tiene conto anche dell'aumento della pensione sociale previsto dalla L. 544/88 (125.000 lire; 64,56 euro) e della maggiorazione sociale prevista dalla L. 388/00 (25.000 e 40.000 lire; 12,91 e 20,66 euro), che cumulati corrispondono dal 2001 a 150.000 lire mensili (77,47 euro) per i soggetti invalidi ultra65enni o a 165.000 lire mensili (85,22 euro) per i soggetti invalidi ultra75enni. I limiti di reddito personale e coniugale e il reddito influente per il diritto agli aumenti sono equivalenti a quelli della pensione sociale e dell'aumento della pensione sociale.

⁵⁵ Valgono anche per l'assegno sociale sostitutivo gli aumenti previsti dalle L.F. 448/98, 488/99 e 388/00 che fanno parte del corpo dell'assegno sociale. I limiti di reddito personale e coniugale e il reddito influente sono equivalenti a quelli disposti per l'assegno sociale e per la maggiorazione dell'assegno sociale.

L'assegno ai ciechi parziali è corrisposto invece ai cittadini con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi. L'importo dell'assegno e i limiti di reddito sono inferiori a quelli degli invalidi civili totali o parziali e il reddito influente è equivalente a quello considerato per la pensione sociale per i ciechi assoluti.

I ciechi civili parziali e assoluti al compimento del 65° anno di età continuano a percepire le loro specifiche prestazioni, secondo le condizioni sopra descritte. Inoltre, la L.448/98 che ha istituito l'aumento di 100.000 lire (51,65 euro) per i titolari di pensione sociale e di assegno sociale, vale anche per i trattamenti corrisposti ai ciechi civili con almeno 65 anni (oltre che per la pensione sociale e l'assegno sociale sostitutivi) *tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale*. L'aumento di 18.000 lire (9,30 euro) disposto con la L.488/99 non è stato invece esteso ai ciechi civili. Infine, i ciechi civili sono anche destinatari della maggiorazione di 25 o 40 mila lire (12,91 e 20,66 euro) introdotta dalla L.388/00. Il fatto che i ciechi civili continuano a percepire le loro specifiche prestazioni con gli aumenti appena descritti comporta delle conseguenze sul piano dell'intervento assistenziale. Infatti, al raggiungimento del 65° anno di età i ciechi civili possono aver potenzialmente diritto all'assegno sociale al pari degli altri cittadini se ne sussistono i presupposti economici (dal momento che l'assegno sociale diversamente dalla pensione sociale non è incompatibile con le prestazioni per minorazione civile). Quindi i ciechi civili che hanno compiuto 65 anni di età sia prima che dopo il 1995 possono ottenere l'assegno sociale per differenza e fino a concorrenza con la prestazione specifica di cui sono titolari (recuperando per questa via l'aumento disposto dalla 488/99).

2.1.8 *Integrazione al minimo dell'assegno di invalidità*

L'assegno di invalidità di natura previdenziale spetta ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria che hanno una capacità di lavoro ridotta a meno di 1/3. Per averne diritto è necessario che il lavoratore abbia maturato almeno 5 anni di contribuzione, dei quali almeno 3 nel quinquennio che precede la domanda (tuttavia si prescinde dal requisito contributivo quando l'invalidità è connessa a finalità di servizio e qualora non spettano prestazioni dell'assicurazione infortuni per lo stesso evento invalidante). La prestazione ha carattere temporaneo, con durata triennale rinnovabile. Dopo due rinnovi l'assegno diventa definitivo e si trasforma in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'età pensionabile se ne sussistono i requisiti. La prestazione è calcolata sulla base della contribuzione versata e accreditata e nel caso in cui l'importo è inferiore al trattamento minimo può essere integrata di una quota non superiore all'importo dell'assegno sociale e comunque entro il limite del trattamento minimo stesso (738.900 lire; 381,61 euro) purché sia rispettato il limite di reddito individuale e coniugale, rispettivamente pari a 2 e 3 volte l'importo annuale dell'assegno sociale. Il reddito influente considera i redditi assoggettabili ad IRPEF al netto delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, con l'esclusione del reddito della casa di abitazione e dell'importo a calcolo dell'assegno da integrare.

2.1.9 Pensioni di guerra

Sono prestazioni di carattere risarcitorio disciplinate dal DPR 915 del 23/12/78 ed erogate a favore di tutti i cittadini che hanno subito menomazioni derivanti da eventi bellici, ovvero il cui coniuge, genitore, collaterale è morto a causa della guerra. Si tratta quindi di trattamenti pensionistici diretti e indiretti che variano a seconda del grado di menomazione e a cui si affiancano indennità, assegni, aumenti di integrazione o di maggiorazione. Il reddito influente tiene conto del reddito soggetto ad IRPEF al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo degli oneri deducibili

2.1.10 Trattamenti di famiglia

L'Assegno al nucleo familiare è disciplinato dalla L. 153/88 e successive modificazioni che ne hanno disposto l'aumento. La prestazione è diretta a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ai pensionati ex lavoratori dipendenti, ai lavoratori in Cassa Integrazione, e in genere a tutti i disoccupati indennizzati. Recentemente la prestazione è stata estesa anche ai lavoratori parasubordinati, iscritti alla gestione separata dell'INPS. Il nucleo familiare di riferimento è costituito dal lavoratore dipendente o ex dipendente, dal coniuge e dai figli minori o anche maggiorenni se inabili.

Il livello della prestazione varia in funzione della tipologia del nucleo familiare, del reddito e del numero dei componenti il nucleo con una struttura che segue una logica tutta particolare che non si può attribuire a nessuna specifica scala di equivalenza.

Il reddito assunto come base di riferimento deve provenire almeno per il 70% da lavoro dipendente e tiene conto di tutti i redditi del nucleo familiare soggetti ad IRPEF e degli altri redditi di qualsiasi natura (compresi quelli superiori a 2 milioni esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o ancora a imposta sostitutiva). Sono esclusi dal computo i trattamenti di fine rapporto, i trattamenti di famiglia comunque denominati, gli arretrati delle integrazioni salariali, le indennità ai ciechi parziali e sordi perlinguali, le pensioni di guerra, le rendite Inail, le indennità di accompagnamento per gli invalidi, gli altri emolumenti di natura simile.

La prestazione è finanziata con i contributi sociali versati dai datori di lavoro con un'aliquota pari al 2,48% della retribuzione imponibile (0,5% per i lavoratori parasubordinati).

La prestazione viene erogata mensilmente:

- indirettamente dai datori di lavoro in busta paga, come anticipazione rimborsata successivamente dall'INPS, per i lavoratori in attività;
- direttamente dall'INPS per i pensionati, i cassintegrati, i disoccupati indennizzati.

La misura dell'assegno non è indicizzata, mentre sono indicizzate annualmente le classi di reddito sulla base della variazione degli indici dei prezzi al consumo.

Alcune categorie di lavoro autonomo possono invece aver diritto agli **assegni familiari** mentre i pensionati ex lavoratori autonomi possono beneficiare delle **quote di maggiorazione della pensione**. Si tratta di trattamenti di importo marginale erogati per i familiari a carico (il coniuge, i figli minori, i figli maggiorenni inabili o studenti entro determinati limiti di età o ancora apprendisti, gli equiparati ai figli), qualora il reddito sia inferiore a delle soglie prefissate. L'importo delle prestazioni è fisso a 19.760 lire (10,21 euro) per ciascun familiare a carico mentre i limiti di reddito variano in funzione della tipologia di nucleo familiare. Il reddito influente è equivalente a quello considerato per il calcolo dell'ANF (con l'eccezione del vincolo sul reddito complessivo).

L'Assegno al nucleo familiare, sebbene dopo la riforma del 1988, che ne ha graduato il livello in funzione del reddito e della numerosità familiare, sia diventato uno strumento con caratteristiche redistributive apprezzabili, continua ad essere circoscritto ai lavoratori dipendenti o ex-dipendenti, escludendo dai benefici sia i lavoratori autonomi sia i disoccupati non indennizzati. Tale limite si collega alla natura previdenziale dell'istituto al cui finanziamento contribuiscono i datori di lavoro.

L'eventuale estensione dell'Assegno al nucleo familiare ai lavoratori autonomi e agli inoccupati pone infine problemi di coordinamento con le altre prestazioni, e in particolare in questa ipotesi l'A3F perderebbe di significato, ma si potrebbe comunque tenere conto della presenza di più tre figli a carico con un'addizionale nell'ANF riformato.

2.1.11 Il reddito minimo di inserimento

Di particolare interesse è la sperimentazione del **Reddito minimo di inserimento** come strumento di sostegno del reddito di ultima istanza previsto dalla L. 449/97 e disciplinato dal D.Lgs 237/98 e successive modificazioni. La sperimentazione in 39 comuni, inizialmente prevista per una durata non superiore a due anni, con scadenza al 31 dicembre 2001, è stata estesa con la finanziaria del 2001 (L. 388/00) in altri 256 comuni inseriti nei Patti territoriali e prorogata al 31 dicembre 2002. Ne sono beneficiari tutti i residenti con un reddito individuale inferiore a 520 mila lire mensili, reso equivalente tramite la scala ISE. La prestazione è pari alla differenza tra la soglia prefissata e il reddito complessivo disponibile nel nucleo familiare. Il reddito e il patrimonio assunto ai fini della prova dei mezzi seguono una disciplina specifica, che dell'ISE assume solo la scala di equivalenza. I destinatari della prestazione devono infatti essere privi di patrimonio immobiliare e mobiliare, fatta eccezione per l'abitazione di residenza principale (comunque di valore inferiore ad una prefissata soglia stabilita dai comuni); il reddito familiare è invece costituito da *qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato*, ovvero in sostanza il reddito netto comprensivo delle misure previdenziali e assistenziali (per esempio ANF che non rientrano nella definizione del reddito complessivo IRPEF); inoltre, il reddito da lavoro è considerato nella misura del 75%, ciò significa che il limite di reddito in corrispondenza del quale si perde il diritto al sussidio è pari a circa 694 mila lire. La franchigia del 25% ha dunque lo scopo di attenuare il pericolo di cadere nella trappola della povertà. Il reddito minimo di inserimento è finanziato dal FNPS ed è amministrato dai comuni. La gestione locale

di questo istituto è volta a stabilire un rapporto individualizzato con i beneficiari della prestazione, favorendo coloro che vivono condizioni di particolare disagio sociale, fisico e psichico e tracciando per essi un percorso per il reinserimento nel mercato del lavoro. Questo tipo di impostazione è soggetta al rischio di accentuare gli effetti stigmatizzanti tipici delle prestazioni selettive e si scontra con l'effettiva capacità e disponibilità delle amministrazioni locali di investire risorse in progetti di reinserimento, soprattutto nel sud. Ne deriva che il RMI finisce per essere ricondotto ad un classico trasferimento monetario che pesa per circa il 90% sul governo centrale. Nonostante i limiti, l'estensione a livello nazionale di questo istituto *safety net* permetterebbe di colmare il divario esistente tra noi e gli altri paesi.

Con l'introduzione del RMI si è rotta la tradizione del welfare italiano legata allo status nel mercato del lavoro e carente di un vero e proprio strumento di contrasto della povertà. Si è stimato che la messa a regime del RMI su tutto il territorio nazionale nella sua attuale struttura comporterebbe una spesa di circa 4 mila mld. Tuttavia, i criteri di assegnazione del RMI sono troppo stringenti e ne ostacolano la funzione *safety net*. Questo istituto dovrebbe infatti reinserirsi in una riforma più ampia che coinvolge il nostro sistema di ammortizzatori sociali e configurarsi come il terzo livello di sostegno del reddito che si attiva quando le prestazioni assicurative contro la disoccupazione giungono a scadenza. Per questo la sua struttura dovrebbe essere ridisegnata in maniera tale da non disincentivare la ricerca del lavoro ed evitare di cadere nella trappola della povertà: per esempio la prestazione potrebbe essere assegnata con livelli crescenti al crescere del reddito.

Tav. 2.1 Prestazioni e limiti di reddito 2001 (importi presuntivi in euro)*						
	Prestazione	Condizione	Importo annuo base (mensile)	Limiti di reddito annuo (oltre il quale la prestazione non spetta)		Note
				Individuale	Cumulato con il coniuge	
1	Integrazione al trattamento minimo della pensione	Pensione nata prima del 1994	4.960,93 (381,61)	9.921,86	non influente	Deroga L.385/2000: Integrazione al minimo spetta per il 2001 al 70% se il reddito coniugale è compreso tra 19.843,72 e 24.804,65 euro, ovvero al 40% tra 24.804,65 e 29.765,58 euro;
2		Pensione nata nel 1994	4.960,93 (381,61)	9.921,86	int. p. 24.804,65; int.t. 19.843,72;	
3		Pensione nata dopo il 1994	4.960,93 (381,61)	9.921,86	int.p. 19.843,72; int.t. 14.882,79;	
4	Maggioraz. sociale dei trattamenti minimi di pensione	Pensione ultra75enne	1.208,51 (92,96)	6.184,93 (474,57)	10.598,29	Limite ind: Tratt. Min.+MS (tra parentesi importo mensile TM+MS); Limite coniugale Tratt. Min.+MS+AS;
5		Pensionato ultra65enne	1.074,23 (82,63)	6.035,16 (464,24)	10.464,01	
6		Pensionato ultra60enne	335,70 (25,82)	5.296,63 (407,43)	9.725,48	
7	Pensione sociale	Ultra65enne	3.650,03 (280,77)	3.650,03	12.577,58	L'importo base è comprensivo degli aumenti L.448/98 e L.488/99;

8	Aumento pensione sociale	Ultra65enne	1.007,09 (77,47)	4.657,12 (358,24)	9.618,05	Limite ind: PS+APS (tra parentesi importo mensile PS+APS); Limite coniugale Tratt. Min.+PS+APS; gli importi base tengono conto dell'incremento della L.388/00;
9		Ultra75enne	1.107,80 (85,22)	4.757,83 (365,99)	9.718,76	
10	Assegno sociale	Ultra65enne non coniugato	4.428,85 (340,68)	4.428,85	—	Sostituisce la pensione sociale dal 1 gennaio 1996; gli importi base sono comprensivi degli aumenti L.448/98 e L.488/99;
11		Ultra65enne coniugato	4.428,85 (340,68)	Valutato solo nel cumulo con il coniuge	8.857,70	
12	Maggioraz. Assegno sociale	Ultra65enne	167,85 (12,91)	4.596,70 (353,59)	9.557,78	Limite ind: AS+MAS (tra parentesi importo mensile AS+MAS); Limite coniugale Tratt. Min.+AS+MAS;
13		Ultra75enne	268,56 (20,66)	4.697,41 (361,34)	9.658,34	
14	Pensione invalidi civili	Invalide totale	2.762,25 (212,48)	12.435,46	non influente	include anche ciechi parziali con residuo visivo < 1/20, ciechi assoluti ricoverati, sordomuti; importo con maggiorazione L.388/00: 2.896,53 (222,81);
15	Assegno invalidi civili	Invalide parziale	2.762,25 (212,48)	3.650,03	non influente	importo con maggiorazione L.388/00: 2.896,53 (222,81);

16	Pensione ciechi assoluti	Cieco assoluto	2.762,25 (229,78)	12.435,46	non influente	importo con maggiorazione L.388/00 per soggetti con meno di 65 anni: 3.121,38 (240,11); importo con aumento L.448/98 e maggiorazione L.388/00: ultra65enni 3.853,53 (296,43), ultra75enni 3.954,24 (304,17);
17	Assegno ciechi parziali	Cieco decimista	2.049,56 (157,66)	5.978,58	non influente	importo con maggiorazione L.388/00 per soggetti con meno di 65 anni: 2.183,84 (167,99); importo con aumento L.448/98 e maggiorazione L.388/00: ultra65enni 2.916,00 (224,31), ultra75enni 3.016,71 (232,05);
18	Pensione sociale invalido civile totale	Ultra65enne	2.827,58 (217,51)	12.435,46	non influente	importo con gli aumenti L.448/98 e L.488/99: 3.650,03 (280,77); importo con gli aumenti L.448/98, L.488/99, L.544/88 e L.388/00: ultra65enni 4.657,12 (358,24), ultra75enni 4.757,83 (365,99);
19	Assegno sociale invalido civile totale	Ultra65enne	3.606,73 (277,44)	12.435,46	non influente	importo con gli aumenti L.448/98 e L.488/99: 4.428,85 (540,68); importo con gli aumenti L.448/98, L.488/99 e L.388/00: ultra65enni 4.596,70 (353,59), ultra75enni 4.697,41 (361,34);
20	Integ. al minimo assegno di invalidità previdenz.		4.960,93 (381,61)	8.857,70	13.286,55	Limite ind: 2*AS; Limite coniugale 3*AS;

21	Pensione di guerra		variabile per grado di menomaz.	9.680,16	non influente	
22	Trattamenti di famiglia		variabile per tipologia di nucleo	-	differenz. per tipologia di nucleo	
23	Reddito minimo di inserimento		3.222,69 (268,56)	Disciplina specifica (diversa dall'ISE) che tiene conto del reddito e del patrimonio posseduto dal nucleo familiare		In fase di sperimentazione; la prestazione è assegnata al nucleo familiare e tutti gli importi sono resi equivalenti sulla base della scala I'ISE

* La L. F. 448/01, all'art. 38, stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2002 a favore dei soggetti ultra70enni la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi di pensione, l'aumento della pensione sociale e la maggiorazione dell'assegno sociale sono incrementati fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro (1.000.000 di lire) ; il limite di reddito personale annuo è pari a 6.713,98 euro (13.000.000) ; il limite di reddito coniugale è pari 11.143 euro (21.575.450) .

Tav. 2.1 Prestazioni e limiti di reddito 2001 (importi presuntivi in lire)*						
	Prestazione	Condizione	Importo annuo base (mensile)	Limiti di reddito annuo (oltre il quale la prestazione non spetta)		Note
				Individuale	Cumulato con il coniuge	
1	Integrazione al trattamento minimo della pensione	Pensione nata prima del 1994	9.605.700 (738.900)	19.211.400	non influente	Deroga L.385/2000: Integrazione al minimo spetta per il 2001 al 70% se il reddito coniugale è compreso tra 38.422.801 e 48.028.500, ovvero al 40% tra 48.028.501 e 57.634.200;
2		Pensione nata nel 1994	9.605.700 (738.900)	19.211.400	int. p. 48.028.500; int.t. 38.422.800	
3		Pensione nata dopo il 1994	9.605.700 (738.900)	19.211.400	int.p. 38.422.800; int.t. 28.817.100	
4	Maggioraz. sociale dei trattamenti minimi di pensione	Pensione ultra75enne	2.340.000 (180.000)	11.945.700 (918.900)	20.521.150	Limite ind: Tratt. Min.+MS (tra parentesi importo mensile TM+MS); Limite coniugale Tratt. Min.+MS+AS;
5		Pensionato ultra65enne	2.080.000 (160.000)	11.685.700 (898.900)	20.261.150	
6		Pensionato ultra60enne	650.000 (50.000)	10.255.700 (788.900)	18.831.150	
7	Pensione sociale	Ultra65enne	7.067.450 (543.650)	7.067.450	24.353.600	L'importo base è comprensivo degli aumenti L.448/98 e L.488/99;

8	Aumento pensione sociale	Ultra65enne	1.950.000 (150.000)	9.017.450 (693.650)	18.623.150	Limite ind: PS+APS (tra parentesi importo mensile PS+APS); Limite coniugale Tratt. Min.+PS+APS; gli importi base tengono conto dell'incremento della L.388/00;
9		Ultra75enne	2.145.000 (165.000)	9.212.450 (708.650)	18.818.150	
10	Assegno sociale	Ultra65enne non coniugato	8.575.450 (659.650)	8.575.450	—	Sostituisce la pensione sociale dal 1 gennaio 1996; gli importi base sono comprensivi degli aumenti L.448/98 e L.488/99;
11		Ultra65enne coniugato	8.575.450 (659.650)	Valutato solo nel cumulo con il coniuge	17.150.900	
12	Maggioraz. Assegno sociale	Ultra65enne	325.000 (25.000)	8.900.450 (684.650)	18.506.450	Limite ind: AS+MAS (tra parentesi importo mensile AS+MAS); Limite coniugale Tratt. Min.+AS+MAS;
13		Ultra75enne	520.000 (40.000)	9.095.450 (699.650)	18.701.150	
14	Pensione invalidi civili	Invalido totale	5.348.460 (411.420)	24.078.410	non influente	include anche ciechi parziali con residuo visivo < 1/20, ciechi assoluti ricoverati, sordomuti; importo con maggiorazione L.388/00: 5.608.460 (431.420);
15	Assegno invalidi civili	Invalido parziale	5.348.460 (411.420)	7.067.450	non influente	importo con maggiorazione L.388/00: 5.608.460 (431.420);

16	Pensione ciechi assoluti	Cieco assoluto	5.348.460 (444.910)	24.078.410	non influente	importo con maggiorazione L.388/00 per soggetti con meno di 65 anni: 6.043.830 (464.910); importo con aumento L.448/98 e maggiorazione L.388/00: ultra65enni 7.461.480 (573.960), ultra75enni 7.656.480 (588.960);
17	Assegno ciechi parziali	Cieco decimista	3.968.510 (305.270)	11.576.150	non influente	importo con maggiorazione L.388/00 per soggetti con meno di 65 anni: 4.228.510 (325.270); importo con aumento L.448/98 e maggiorazione L.388/00: ultra65enni 5.646.160 (434.320), ultra75enni 5.841.160 (449.320);
18	Pensione sociale invalido civile totale	Ultra65enne	5.474.950 (421.150)	24.078.410	non influente	importo con gli aumenti L.448/98 e L.488/99: 7.067.450 (543.650); importo con gli aumenti L.448/98, L.488/99, L.544/88 e L.388/00: ultra65enni 9.017.450 (693.650), ultra75enni 9.212.450 (708.650);
19	Assegno sociale invalido civile totale	Ultra65enne	6.983.600 (537.200)	24.078.410	non influente	importo con gli aumenti L.448/98 e L.488/99: 8.575.450 (659.650); importo con gli aumenti L.448/98, L.488/99 e L.388/00: ultra65enni 8.900.450 (684.650), ultra75enni 9.095.450 (699.650);
20	Integ. al minimo assegno di invalidità previdenz.		9.605.700 (738.900)	17.150.900	25.726.350	Limite ind: 2*AS; Limite coniugale 3*AS;

21	Pensione di guerra		variabile per grado di menomaz.	18.743.400	non influente	
22	Trattamenti di famiglia		variabile per tipologia di nucleo	-	differenz. per tipologia di nucleo	
23	Reddito minimo di inserimento		6.240.000 (520.000)	Disciplina specifica (diversa dall'ISE) che tiene conto del reddito e del patrimonio posseduto dal nucleo familiare		In fase di sperimentazione; la prestazione è assegnata al nucleo familiare e tutti gli importi sono resi equivalenti sulla base della scala I'ISE

* La L. F. 448/01, all'art. 38, stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2002 a favore dei soggetti ultra70enni la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi di pensione, l'aumento della pensione sociale e la maggiorazione dell'assegno sociale sono incrementati fino a garantire un reddito proprio pari a 1.000.000 di lire (516,46 euro); il limite di reddito personale annuo è pari a 13.000.000 (6.713,98 euro); il limite di reddito coniugale è pari a 21.575.450 (11.143 euro).

Tav. 2.2 Prestazioni aggregate per tipo di reddito influente					
Prestazione	Reddito influente	Comprende	Esclude	Periodo di percezione del reddito inf.	Soggetti il cui reddito è influente
<i>Integrazione al trattamento minimo:</i>					
Pensione nata prima del 1994	Reddito sogg. ad IRPEF, al netto dei contributi previd. e ass.;	Redditi conseguiti all'estero che se prodotti in Italia sarebbero soggetti ad IRPEF;	Importo pensione da integrare; reddito casa di abitazione; trattamenti di fine rapporto; redditi tassati alla fonte; redditi esenti da imposta (pensioni di guerra rendite Inail, indennità accompagnamento etc.);	Stesso anno di erogazione della prestazione	Titolare
Pensione con decorrenza dal 1/1/94	Reddito sogg. ad IRPEF, al netto dei contributi previd. e ass.;	Redditi conseguiti all'estero che se prodotti in Italia sarebbero soggetti ad IRPEF;	Importo pensione da integrare; reddito casa di abitazione; trattamenti di fine rapporto; redditi derivanti da comp. arretrate; redditi tassati alla fonte; redditi esenti da imposta (pensioni di guerra, rendite Inail, indennità accompagnamento etc.);	Stesso anno di erogazione della prestazione	Titolare+coniuge
<i>Pensione sociale; Aumenti PS sostitutiva L.448/98 e L. 488/99;</i>	Reddito sogg. ad IRPEF, al netto dei contributi previd. e ass.;	Rendite e prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate con continuità (pensione di guerra, rendita Inail etc.); redditi conseguiti all'estero che se prodotti in Italia sarebbero soggetti ad IRPEF;	Reddito casa di abitazione; indennità temporanee sost. retribuzione (malattia, disoccupazione e simili);	Stesso anno di erogazione della prestazione	Titolare+coniuge